

Avviso pubblico

Incentivi al merito sportivo

DGR 764/2025 – Misura 5

Art. 1 – Finalità dell'intervento

La Regione Marche intende sostenere la realizzazione dei progetti relativi alla presente Misura 5, in attuazione del Capo VIII, art. 23 della L.R. 5/2012.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- promuovere e favorire giovani atleti marchigiani che si siano distinti per meriti sportivi e valorizzare il loro impegno e la loro dedizione in campo sportivo;
- promuovere la cultura dell'orientamento al risultato e della crescita atletica ed agonistica;
- sostenere lo sviluppo del movimento sportivo quale base per l'affermazione di nuovi talenti.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Per la realizzazione del presente intervento è destinato l'importo complessivo di € 80.000,00 a valere sui fondi regionali del bilancio regionale 2025/2027 – annualità 2025.

Art. 3 – Interventi ammissibili

La tipologia di interventi ammissibili relativi alla Misura 5 contempla tutte quelle attività finalizzate alla promozione del merito sportivo, attraverso la concessione di "incentivi al merito sportivo" destinati ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo.

Art. 4 - Tempistica dei progetti e termini ammissibilità della spesa

Le iniziative riguarderanno risultati sportivi conseguiti nel periodo compreso tra il 01/07/2024 e il 30/06/2025.

Le spese devono essere sostenute nel periodo di validità dal 01/01/2024 al 15/12/2025.

Art. 5 - Contributo concedibile

Il contributo massimo concedibile alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di € 4.000,00 per atleta, sarà assegnato all'atleta con maggior punteggio. Per gli altri verrà assegnato un contributo con criterio proporzionale in base al punteggio attribuito a ciascuno.

Per gli sport di squadra non potrà essere assegnato più di un contributo per squadra (non sarà possibile, quindi, premiare più atleti componenti la stessa squadra).

Art. 6 - Regole di cumulo, doppio finanziamento

Non sono consentite spese già finanziate da altri soggetti pubblici per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento eccedente il 100% della spesa stessa.

Art. 7 - Soggetti ammessi a presentare domanda e requisiti soggettivi di ammissibilità

Possono presentare domanda le Società e Associazioni sportive dilettantistiche marchigiane iscritte al registro nazionale delle attività sportive (RASD) istituito con D.Lgs. 39/2021, affiliate ai Comitati Regionali marchigiani del Coni e/o del CIP delle Federazioni Sportive Nazionali per *giovani talenti sportivi* marchigiani che si sono distinti per meriti sportivi.

I "Giovani Talenti Sportivi" sono ragazze e ragazzi, atleti non professionisti in possesso, nel termine di presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

- età inferiore ai 18 anni;
- residenti nel territorio regionale da almeno 5 anni;
- tesserati presso la società/associazione che presenta l'istanza di contributo;
- che hanno conseguito particolari risultati sportivi e riconoscimenti nel periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025, in campo nazionale ed internazionale (i risultati conseguiti dall'atleta nel periodo considerato dovranno essere certificati dall'organo federale competente in sede di domanda);
- che abbiano praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni.

I risultati sportivi rilevanti ai fini della presente Misura devono ricadere rigorosamente nelle seguenti tipologie agonistiche:

A- sport individuali

- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;
- classificazione nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o italiani;
- partecipazione a gare, di campionato mondiale o europeo, con la nazionale;

B - sport di squadra

- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;
- partecipazione a gare o raduni con la nazionale.

Tutti i soggetti richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

- non devono avere finalità di lucro;
- devono essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA;
- avere la sede legale e/o operativa nella Regione Marche.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto destinatario del contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta e - a pena di esclusione - dovrà:

- essere inviata tramite PEC all'indirizzo

regione.marche.istruzioneinnovazioneesocialesport@emarche.it

La domanda di contributo dovrà:

- essere redatta sulla modulistica approvata (Modello 1);
- essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o nel caso fosse apposta firma olografa dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- essere corredata dalla seguente documentazione, compilata in ogni sua parte, utilizzando esclusivamente la modulistica adottata e resa disponibile dalla struttura competente, sul sito istituzionale <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport>:

- attestazione dei risultati conseguiti da/dagli atleta/i rilasciata dalla Federazione competente;
- curriculum dell'atleta che riporti: i dati completi dell'atleta, il luogo e la/le data del/i campionato/i, i risultati conseguiti dallo/a stesso/a ricadenti rigorosamente nelle seguenti tipologie agonistiche:

A- sport individuali

- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;
- classificazione nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o italiani;
- partecipazione a gare, di campionato mondiale o europeo, con la nazionale;

B - sport di squadra

- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;
- partecipazione a gare o raduni con la nazionale.

La domanda di contributo non è soggetta a marca da bollo.

Le domande prive di uno o più documenti sopra indicati saranno considerate non ammissibili.

Pertanto non è consentita alcuna integrazione della documentazione successivamente all'invio della domanda.

La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, **dal giorno 07/08/2025 al giorno 11/09/2025** (farà fede la ricevuta di avvenuta consegna).

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo per atleta. Qualora lo stesso soggetto beneficiario presentasse più di una domanda per il medesimo atleta sarà presa in considerazione solo quella ricevuta per ultima.

Art. 9 - Cause di inammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo, pervenute entro i termini di scadenza specificati all'art. 8, è svolta dal Responsabile del Procedimento dell'Avviso e sarà diretta ad accertare la regolarità e la completezza delle domande pervenute.

Le domande sono ritenute inammissibili se:

- pervenute all'Amministrazione regionale oltre il termine fissato all'art. 8;
- pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni previste all'art. 8;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati all'art. 7;
- presentate per "Giovani Talenti Sportivi" che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7;
- presentate da soggetti che non soddisfano le condizioni previste dall'art. 7;
- se presentate da un soggetto diverso dal legale rappresentante del destinatario del contributo;
- se l'iniziativa non rientra nella tipologia di cui all'art.3;
- se il soggetto richiedente non ha sede legale e/o operativa nella Regione Marche;
- se incomplete anche a seguito di richiesta di chiarimenti;

- verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatte ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al dichiarante e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Per consentire la massima partecipazione, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti alla domanda presentata che dovranno essere trasmessi nelle modalità ivi indicate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta. Non saranno valutati chiarimenti non richiesti, né eventualmente inviati oltre il termine indicato. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base delle informazioni in possesso. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria sino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti e/o della scadenza del termine per la ricezione degli stessi.

Nel caso di domande ritenute non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 10 - Assegnazione contributi

Il contributo regionale sarà assegnato alle domande, ammesse a finanziamento, dal responsabile del procedimento.

Le domande considerate ammissibili saranno finanziate nei limiti del contributo massimo concedibile di cui all'art. 5.

Il contributo massimo concedibile alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di € 4.000,00 per atleta, sarà assegnato all'atleta con maggior punteggio. Per gli altri verrà assegnato un contributo con criterio proporzionale in base al punteggio attribuito a ciascuno sulla base dei seguenti criteri:

Parametri di valutazione (giovani talenti sportivi)

SPORT INDIVIDUALI		
CAMPIONATO	RISULTATO	PUNTEGGIO
Olimpiadi o Paralimpiadi	Partecipazione	50
Campionato Mondiale	Primo classificato	30
Campionato Mondiale	Secondo classificato	20
Campionato Mondiale	Terzo classificato	10
Campionato Europeo	Primo classificato	20
Campionato Europeo	Secondo classificato	10
Campionato Europeo	Terzo classificato	5
Campionato Italiano	Primo classificato	8
Campionato Italiano	Secondo classificato	4
Campionato Italiano	Terzo classificato	2
Nazionale Maggiore	Presenza a gare ufficiali o raduni	10
Nazionale Categoria	Presenza a gare ufficiali o raduni	7
SPORT DI SQUADRA		
Olimpiadi o Paralimpiadi	Partecipazione	50
Nazionale Maggiore	Presenza a gare ufficiali o raduni	25
Nazionale Categoria	Presenza a gare ufficiali o raduni	12

Per gli sport di squadra non potrà essere assegnato più di un contributo per squadra (non sarà possibile, quindi, premiare più atleti componenti la stessa squadra).

Qualora la disponibilità finanziaria prevista per la presente Misura non risultasse sufficiente a far fronte ai contributi come sopra determinati, gli stessi verranno concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili procedendo ad una riduzione con criterio proporzionale in base al punteggio assegnato ai suddetti criteri.

L'attribuzione dei punteggi potrà essere effettuata solamente a condizione che il possesso dei requisiti sia puntualmente indicato nella documentazione di cui all'art. 8 (attestazione dei risultati conseguiti dall'atleta rilasciata dalla Federazione competente e curriculum dell'atleta). L'assenza di tali informazioni potrà essere motivo di non attribuzione dei punteggi.

Sulla base totale del punteggio attribuito, verrà predisposta una graduatoria di merito e saranno finanziate le domande fino alla concorrenza delle risorse stanziare.

Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore alla differenza data dalle spese ammesse in domanda dalla struttura regionale ed ogni altra entrata pubblica diversa dal cofinanziamento regionale.

L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di un elenco delle domande finanziabili con indicazione dell'importo assegnato e l'elenco delle domande non ammesse.

Art. 11 - Concessione del contributo

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sarà approvato l'elenco delle domande finanziabili con indicazione dell'importo assegnato e l'elenco delle domande non ammesse e la concessione dei relativi contributi.

L'approvazione delle domande ammesse a contributo avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, fatta salva la sospensione di cui al precedente art. 9 e salvo il verificarsi di circostanze che possano comportare l'adozione di un provvedimento motivato di aggravio del procedimento.

Il provvedimento di concessione del contributo sarà pubblicato sul BURM e al seguente indirizzo web:

- sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>
- sito web tematico della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2025>

Lo stesso ha valore di notifica nei confronti dei soggetti proponenti la domanda.

Art. 12 - Rendicontazione della spesa

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere effettuata dal legale rappresentante, che dovrà inviare **esclusivamente** tramite PEC **entro il giorno 15 dicembre 2025** la seguente documentazione:

- domanda di liquidazione redatta sul Modello 2 allegato al presente Avviso;
- rendicontazione finanziaria conclusiva redatta sul Modello 3 allegato al presente Avviso;
- copia di tutti i documenti giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento. Ai fini della regolare quietanza ciascun giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla copia del documento attestante l'avvenuto pagamento secondo le seguenti modalità:
 - Bonifico bancario;
 - Ricevuta bancaria;
 - Carta di credito/debito intestata al soggetto beneficiario.

Sono esclusi i pagamenti effettuati mediante assegno, in criptovaluta, in contanti o con qualsiasi altro metodo di pagamento che non garantisca la piena tracciabilità delle operazioni.

Le spese, il cui pagamento non risulti dimostrato con una delle precedenti modalità, non sono prese in considerazione ai fini della liquidazione dei benefici concessi.

Il Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport, ove lo ritenga necessario per le esigenze istruttorie, può, richiedere integrazioni alla documentazione presentata, necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria. La documentazione integrativa dovrà essere inviata entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di richiesta. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Degli esiti istruttori viene data comunicazione alla società/associazione tramite PEC.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla conformità della documentazione presentata a quanto richiesto ai precedenti punti.

A fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate, il contributo viene liquidato in un unico saldo.

Qualora il costo finale rendicontato, ritenuto ammissibile, risulti inferiore rispetto al contributo assegnato, lo stesso contributo sarà corrispondentemente ridotto in sede di liquidazione.

Art. 13 - Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi che possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata al progetto finanziato.

Sono costi ammissibili quelli riferibili a spese:

- se necessarie all'attuazione del progetto in quanto idonee e funzionali al conseguimento dell'obiettivo generale ed in ogni caso direttamente collegate all'attività sportiva praticata dall'atleta ai fini della sua valorizzazione tecnica;
- essere intestate al beneficiario del contributo indicato al momento della presentazione dell'istanza;
- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo;
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale;
- essere comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e ss.mm.
- per acquisto per l'atleta di abbigliamento sportivo (es. tute, scarpe, borse...) e di attrezzature sportive funzionali all'espletamento dell'attività sportiva (es. palloni, reti, racchette, spade etc.) destinato all'atleta;
- per tesseramento dell'atleta a Federazioni Sportive associate CONI/CIP;
- di viaggio, trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte e per le competizioni cui ha partecipato l'atleta nell'ambito della propria attività;
- di iscrizione del giovane atleta a campionati, manifestazioni e/o competizioni sportive cui ha partecipato;
- correlate agli allenamenti del giovane atleta (es. affitto campo da gioco, noleggio attrezzature, spese per allenatori...);
- sostenute nel periodo di validità dal 01/01/2024 al 15/12/2025.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento e, pertanto, non concorrono a determinare il costo complessivo rendicontabile:

- ogni spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato;
- spese intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo o suoi partner;
- spese riferibili ad attività economiche o di natura imprenditoriale (ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato);

- costi in natura, figurativi o “in Kind”;
- spese in conto capitale;
- spese quietanzate dopo la data di rendicontazione;
- spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento eccedente il 100% della spesa;
- spese individuate in rimborsi a piè di lista e rimborsi spesa forfettari;
- rimborsi spese, ivi compresi quelli relativi a trasporto, vitto e alloggio;
- spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili;
- spese documentate attraverso scontrini;
- l’IVA afferente i costi diretti ove per la stessa possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
- qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- spese di gestione (cioè quelle sostenute per lo svolgimento dell’attività ordinaria dell’ente);
- spese per la tenuta della contabilità, di segreteria, di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- spese connesse alla titolarità di cariche associative;
- spese per le pulizie e acquisto di prodotti igienico-sanitari, anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per acquisto di dispositivi di sicurezza e materiale sanitario, anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per consulenze tecniche, amministrative, commerciali, fiscali, tributarie, legali, ecc..., anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per carburante;
- spese telefoniche e utenza acqua, riscaldamento, energia elettrica, ecc..;
- spese postali (comprese le spese per spedizioni tramite corriere);
- spese bancarie;
- spese per cancelleria, toner, carta per fotocopie, spese per fotocopie anche se specificatamente riferibili al progetto finanziato;
- spese assicurative;
- spese di locazione sede sociale;
- imposte e tasse, ad eccezione dell’IVA riferita ai costi ammissibili (se non recuperabile);
- ammortamenti.

Art. 14 - Revoca del contributo

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento per:

- rinuncia al contributo concesso;
- mancato avvio o mancata attuazione del progetto finanziato;
- variazione del progetto finanziato che alteri gli obiettivi, i contenuti generali, le caratteristiche e le finalità del progetto stesso. Tra queste si considerano a titolo non esaustivo le seguenti:
 - a) l’iniziativa, così come modificata, non corrisponde più a nessuna delle tipologie di intervento di cui all’art. 3;
 - b) l’iniziativa viene ricollocata in un periodo temporale diverso dal 01/07/2024 al 30/06/2025.
- se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile non è pertinente o è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato;
- nel caso si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati all’art. 12.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 10 giorni consecutivi, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. La Regione, esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all'invio dello stesso al beneficiario. Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme eventualmente dovute, maggiorate degli interessi. Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario.

Art. 15 - Controlli

La Regione Marche si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo. Eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotti alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC. Il Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività di controllo.

Art. 16 - Clausola di salvaguardia

La Regione Marche, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, l'Avviso e i relativi allegati, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso pubblico comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e negli allegati.

L'amministrazione regionale si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni ai termini indicati e/o alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica collegata) qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Art. 17 - Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 18 - Pubblicità

Il presente Avviso, completa dei suoi allegati, è pubblicato sul BURM e nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2025>

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è Elisabetta Lucconi.

Email: elisabetta.lucconi@regione.marche.it ; Telefono: 071.8063416.

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa.

Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi istruttori, per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport> .

Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta, ai seguenti recapiti:

Elisabetta Lucconi – elisabetta.lucconi@regione.marche.it - Telefono: 071.8063416.

Caterina Zenobi – caterina.zenobi@regione.marche.it - Telefono: 071.8063584.

L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione della presente misura è il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sita in Via Tiziano 44, 60125, Ancona.

Tutte le informazioni relative al responsabile del procedimento e/o ulteriori referenti sono reperibili anche al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport> .

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport.

La casella di posta elettronica, a cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per le finalità connesse al riconoscimento del contributo di cui alle presenti indicazioni tecniche-gestionali. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in relazione alle presenti indicazioni tecnico-gestionali verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento 2016/679/UE.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla L.R. 5/2012 e dalla D.G.R. n. 764 del 26/05/2025 "L.R. 5/2012, art.7 - Approvazione del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva Anno 2025.

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Ai soggetti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Si potrà proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE).